Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVI — **Roma — Giovedì, 2 luglio 1925** — **Numero 151**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

ERRATA-CORRIGE

Nel R. decreto-legge 24 maggio 1925, n. 1032, relativo alla fissazione del numero dei Regi addetti militari, navali, ed aeronautici presso le sedi delle rappresentanze diplomatiche, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 149 del 30 giugno 1925, per inesattezza della copia trasmessa, all'art. 2, là dove dice: il numero massimo degli addetti rimane fissato come segue: militari 20, navali 20, ecc., deve dirsi: militari 20, navali 12, ecc., come risulta dal testo originale e come qui si rettifica.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — **LEGGI E DECRETI**

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1317.

LEGGE 11 giugno 1925, n. 1035.

Conversione in legge del R. decreto 12 novembre 1921, n. 1603, relativo alle pensioni ed agli indennizzi di licenziamento per gli operai della Guerra e della Marina eliminati entro il 30 giugno 1922, con alcune varianti ed aggiunte.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue;

Articolo unico.

E' convertito in legge, con le modificazioni di cui appresso, il R. decreto 12 novembre 1921, n. 1603, relativo alle pensioni ed agli indennizzi di licenziamento per gli operai della Guerra e della Marina, eliminati entro il 30 giugno 1922:

a) nella tabella di cui all'art. 1, dopo la parola « servizio », esistente nella intestazione della seconda e quarta colonna, è aggiunta la parola « utile »;

b) nell'art. 2, primo alinea, alle parole: « I salariati di cui all'art. 1 » sono sostituite le seguenti: « I capi operai ed operai borghesi a matricola dipendenti dal Ministero della guerra ed i capi lavoranti e lavoranti borghesi permanenti della Regia marina »;

c) nello stesso art. 2, primo alinea, dopo le parole: « trasferiti ad altri stabilimenti di lavoro dipendenti dallo Stato », sono inserite le seguenti: « (con speciali trattamenti, da stabilirsi dai predetti Ministeri) »;

d) nello stesso art. 2, primo alinea, alle parole: « saranno collocati a riposo », vengono sostituite le seguenti: « potranno essere collocati a riposo »;

e) nel terzultimo alinea dell'art. 2, alla parola « riduzioni », è sostituita l'altra « sistemazioni »;

f) nell'art. 2, fra il terzultimo ed il penultimo alinea, è inserito il seguente: « Nella determinazione del personale da collocarsi, come sopra, a riposo, potrà anche prescindersi dalle vigenti norme regolamentari »;

g) nell'art. 3, primo alinea, dopo le parole: « i lavoranti provvisori », sono aggiunte le seguenti: « della Marina »; dopo le parole: « gli operai straordinari », sono aggiunte le altre: « della Guerra », e dopo le parole: « i lavoranti giornalieri ed avventizi », sono aggiunte le altre: « della Marina »;

h) alla fine dello stesso art. 3, primo alinea, alle parole: « trasferiti ad altri stabilimenti di lavoro dipendenti dallo Stato, verranno licenziati entro il 30 giugno 1922, e saranno loro corrisposti: », vengono sostituite le seguenti: « trasferiti, ad altri stabilimenti di lavoro dipendenti dallo Stato (con speciali trattamenti, da stabilirsi dai predetti Ministeri), potranno essere licenziati entro il 30 giugno 1922 ».

« Nella determinazione del personale da licenziarsi come sopra, potrà anche prescindersi dalle vigenti norme regolamentari ».

« Al predetto personale saranno corrisposti: ».

i) nell'art. 3, n. 5, lettera *a*), alla data: « 21 luglio 1919 », è sostituita l'altra: « 21 aprile 1919 »;

j) il penultimo alinea dell'art. 3 è modificato come appresso:

« Le disposizioni di cui nel presente articolo sono altresì applicabili agli operai straordinari della Guerra ed ai lavoranti avventizi e giornalieri della Marina, assunti anteriormente alla data dell'armistizio, e che fossero eliminati entro il 30 giugno 1922 »;

k) nell'art. 6, penultimo alinea, alle parole: « della legge 26 dicembre 1901, n. 518 », sono sostituite le altre: « della presente legge »;

l) nell'art. 7, fra il secondo ed il terzo alinea, è inserito il seguente:

« Il presente decreto e tutte le leggi precedenti relative alle pensioni del personale operaio a matricola del Ministero della guerra e loro famiglie sono applicabili anche al personale operaio a matricola degli stabilimenti militari di pena dipendenti dal Ministero della guerra »;

m) all'ultimo alinea dello stesso art. 7, sono aggiunte, continuando, le seguenti parole: « nonchè pel personale operaio a matricola degli stabilimenti militari di pena dipendenti dal Ministero della guerra »;

n) l'art. 8 resta modificato come fu già disposto dall'art. 2 del R. decreto 17 giugno 1923, n. 1646, con l'aggiunta delle seguenti parole, alla fine del primo alinea: « esclusi coloro che cessarono dal servizio anteriormente al 6 dicembre 1921 »;

o) nell'art. 9, primo alinea, alle parole: « quattro quinti della pensione presunta, a carico del debito vitalizio », sono sostituite le seguenti: « quattro quinti della pensione lorda presunta, a carico del debito vitalizio, nonchè, in conto sospeso, gli assegni temporanei di caro-viveri loro spettanti »;

p) fra gli articoli 9 e 10, il quale ultimo diventa 11, è inserito il seguente:

« Art. 10. — Per le vedove degli individui del personale operaio e lavorante considerati nel primo alinea dell'art. 1 e nell'art. 2, i quali abbiano contratto matrimonio anteriormente al 6 dicembre 1921, data di entrata in vigore del presente decreto, il diritto alla pensione non è subordinato alla condizione che, all'atto della cessazione dal servizio, siano trascorsi due anni almeno dalla data del matrimonio »;

g) al primo alinea dell'art. 10, divenuto 11, sono aggiunte, continuando, le seguenti parole: « però, per l'applicazione del primo alinea dell'art. 1, la decorrenza dei singoli provvedimenti di collocamento a riposo, fino al 1° aprile 1922, sarà quella stabilita dai Ministeri della guerra e della marina ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1318.

REGIO DECRETO-LEGGE 14 giugno 1925, n. 1048.

Stanziamento della somma di L. 12,000,000, pel completamento dei lavori di sistemazione edilizia degli istituti della Regia università di Pavia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Ritenuto che è necessario completare i lavori di sistemazione edilizia degli istituti della Regia università di Pavia;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per il completamento dei lavori di sistemazione edilizia degli istituti della Regia università di Pavia è autorizzata la spesa complessiva di L. 12,000,000 la quale verrà iscritta nel bilancio passivo del Ministero dell'istruzione pubblica in quattro rate eguali, dall'esercizio 1925-26 al 1928-29.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni dipendenti dal presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 30 giugno 1925.
Atti del Governo, registro 237, foglio 236. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1319.

REGIO DECRETO 4 giugno 1925, n. 1036.

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative sull'Opera di previdenza dei personali civili e militari dello Stato e dei loro superstiti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 19 del Nostro decreto-legge 11 marzo 1923, n. 614, che dà facoltà al Nostro Governo di formare il testo unico delle disposizioni legislative che regolano l'Opera di previdenza istituita a favore dei personali civili e militari dello Stato e dei loro superstiti;

Visto l'art. 10 del successivo Nostro decreto legislativo 11 gennaio 1925, n. 36, che dà facoltà di comprendere nel coordinamento di detto testo unico anche le disposizioni posteriori al decreto-legge 11 marzo 1923, n. 614, nonchè quelle altre che fossero approvate durante la compilazione del testo unico medesimo;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato l'unito testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'Opera di previdenza istituita a favore dei personali civili e militari dello Stato e dei loro superstiti, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per le finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — A. DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1925.
Atti del Governo, registro 237, foglio 228. — GRANATA.

Testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'Opera di previdenza istituita a favore dei personali civili e militari dello Stato e dei loro superstiti.

TITOLO I.

Costituzione, fini e proventi dell'Opera di previdenza.

Art. 1.

(Art. 1 R. decreto 26 febbraio 1920, n. 219; art. 1 R. decreto 25 febbraio 1923, n. 539, e art. 1 R. decreto 11 marzo 1923, n. 614).

L'Opera di previdenza, istituita a favore dei personali civili e militari dello Stato e dei loro superstiti, ha la sua sede presso la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza.

Essa ha personalità giuridica, patrimonio proprio e gestione autonoma, sotto la vigilanza del Ministro per le finanze.

Agli effetti tributari è considerata come Amministrazione dello Stato.

Le spese di amministrazione sono a carico dell'Opera di previdenza.

Art. 2.

(Art. 2 R. decreto 26 febbraio 1920, n. 219; art. 2 R. decreto 11 marzo 1923, n. 614, e art. 36 (comma 12) R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523).

Sono iscritti all'Opera di previdenza:

a) gli impiegati civili di ruolo ordinario in servizio al 1° febbraio 1918 e quelli assunti posteriormente presso le Amministrazioni dello Stato, compreso il Fondo per il culto, gli Economati generali dei benefici vacanti, il Ministero della Real Casa e il Senato del Regno (esclusi quelli delle Ferrovie, dell'Emigrazione e degli Archivi notarili), ai quali sia comunque assicurato un trattamento di pensione. Per gl'impiegati ai quali il trattamento di pensione fu assicurato posteriormente al 1° febbraio 1918, l'iscrizione decorre dal giorno in cui tale trattamento fu assicurato;

b) il personale delle Regie scuole professionali dal 1° gennaio 1922;

c) gli ufficiali in servizio attivo permanente del Regio esercito, della Regia marina e dei corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato, in servizio al 1° febbraio 1918, o che siano stati nominati posteriormente alla data predetta;

d) gli ufficiali in congedo provvisorio, in posizione ausiliaria, ordinaria o speciale, di complemento, di milizia territoriale e della riserva del Regio esercito, della Regia marina e dei corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato, che si trovavano in servizio al 1° febbraio 1918 o durante i periodi di richiamo in servizio dopo detta data;

e) i sottufficiali retribuiti a stipendio del Regio esercito, della Regia marina e dei corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato, a partire dalla data in cui fu per essi adottato il sistema di retribuzione a stipendio;

f) i marescialli dei Reali carabinieri e della Regia guardia di finanza dal 1° luglio 1923;

g) gli impiegati di ruolo della Camera dei deputati dal 1° febbraio 1918 al 30 giugno 1919;

h) il personale di custodia delle carceri per il periodo che va dal 1° febbraio 1918 al 31 dicembre 1920, ed i comandanti e capi guardie di nuovo dal 1° dicembre 1923;

i) gli ufficiali, i graduati del soppresso corpo delle guardie di città per il periodo che va dal 1° febbraio 1918 fino alla soppressione del corpo stesso;

l) gli ufficiali del soppresso corpo della Regia guardia per la pubblica sicurezza dalla data d'istituzione fino allo scioglimento del corpo;

m) il personale degli agenti investigativi dalla data della istituzione fino a quella della effettiva soppressione del ruolo;

n) il personale della bassa forza delle Capitanerie di porto per il periodo dal 1° febbraio 1918 al 31 agosto 1920, ed i nocchieri di nuovo dal 1° dicembre 1923.

Art. 3.

(Art. 3 R. decreto 26 febbraio 1920, n. 219; R. decreto 10 luglio 1921, n. 949, art. 4 (comma 2°); R. decreto 11 marzo 1923, n. 614; art. 29 (comma 1°) R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480, e art. 2 R. decreto 11 gennaio 1925, n. 36).

L'Opera di previdenza ha per fine:

1° di provvedere al pagamento di un assegno vitalizio:

a) agli iscritti dispensati dal servizio per infermità o per età avanzata prima di aver maturato il diritto alla pensione;

b) alle vedove, agli orfani minorenni degli iscriti morti in attività di servizio senza diritto a pensione, e deg iscritti morti dopo aver abbandonato il servizio nelle cor dizioni indicate alla lettera *a*);

c) alle orfane nubili maggiorenni e agli altri cor giunti (indicati nel seguente art. 9) degli iscritti, morti i servizio o in pensione o durante il godimento dell'assegn di riforma, e degli iscritti morti dopo aver abbandonato servizio nelle condizioni indicate alla lettera *a*);

d) agli orfani maggiorenni degli iscritti, che con provino di essere inabili al lavoro per difetti fisici o mei tali;

2° di provvedere al ricovero, alla educazione ed all istruzione degli orfani dei personali civili e militari del Stato;

3° di conferire un'indennità di buonuscita al persona civile e militare dello Stato e ai loro superstiti che tr vansi nelle condizioni di cui al titolo V del presente tes unico.

Art. 4.

(Art. 6 R. decreto 11 gennaio 1925, n. 36).

L'Opera di previdenza è autorizzata a corrispondere su sidi annui a favore di Enti che provvedono con propri co vitti alla educazione e all'istruzione degli orfani degli in piegati civili e militari dello Stato.

Tali sussidi sono deliberati e confermati annualmente d Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prest e degli istituti di previdenza.

Art. 5.

(Art. 23 R. decreto 26 febbraio 1920, n. 219).

L'Opera di previdenza potrà essere autorizzata dal M nistero delle finanze ad accettare la cessione delle attivi e delle passività di istituti che provvedono all'assisten degli orfani degli impiegati dello Stato, in quanto le lo finalità rientrino in quelle contemplate dal precedente art.

Art. 6.

(Art. 9, commi 1° e 2° R. decreto 25 ottobre 1924, n. 1944).

L'Opera di previdenza è tenuta a versare un contribu annuo di L. 5,500,000 alla Cassa dei depositi e prestiti p la costituzione di un fondo destinato a mitigare le quote fitto degli alloggi agli impiegati dello Stato, civili e milita nelle città capoluoghi di Provincia, secondo che deliber il Comitato centrale dell'istituto nazionale creato col R. creto-legge 25 ottobre 1924, n. 1944.

Art. 7.

(Art. 4 R. decreto 26 febbraio 1920, n. 219 e art. 12 R. decreto 11 marzo 1923, n. 614).

Le entrate dell'Opera di previdenza sono costituite:

a) dal contributo degli iscritti come dal seguente art.

b) dalla devoluzione delle somme trattenute sugli pendi in conseguenza di provvedimenti disciplinari;

c) dai proventi attualmente spettanti alla Cassa di s venzioni per impiegati e superstiti di impiegati civili d Stato non aventi diritto a pensione istituita con la legge luglio 1906, n. 623;

d) dai lasciti, dalle donazioni e da qualsiasi altro p vento destinato all'Opera;

e) dagli interessi sui capitali di proprietà dell'Ente.

Le entrate medesime saranno versate all'Opera di pr denza con le norme da stabilirsi nel regolamento.

TITOLO II.

Contributo degli iscritti.

Art. 8.

(Art. 5 e 20 (comma 3°) del R. decreto 26 febbraio 1920, n. 219 e art. 12 R. decreto 11 marzo 1923, n. 614).

Il contributo dei personali iscritti all'Opera di previdenza è costituito da una ritenuta in ragione del 0,70 per cento sugli stipendi e sulle competenze utili a pensione, ed alla ritenuta del 2 per cento su tutte le altre competenze ed assegni, ad eccezione delle indennità caro viveri.

TITOLO III.

Assegni vitalizi. Misura e condizione di concessione.

Art. 9.

(Art. 6, comma 1° e 2° del R. decreto 11 marzo 1923, n. 614 e art. 2 R. decreto 11 gennaio 1925, n. 36).

Ha diritto ad assegno vitalizio l'iscritto dispensato dal servizio per età avanzata o per infermità che importi inabilità assoluta a proficuo lavoro, da accertarsi nei modi e nei termini stabiliti dal seguente art. 19.

L'assegno vitalizio ai congiunti dell'iscritto viene conferito a quelli, fra i superstiti appresso indicati, che alla morte dell'iscritto posseggano tutti i requisiti richiesti nel seguente ordine di precedenza:

1° alla vedova dell'iscritto che non fosse separata legalmente dal marito per sentenza passata in giudicato pronunciata per di lei colpa, e purchè il matrimonio sia stato contratto prima della cessazione dal servizio; quando il matrimonio sia stato contratto dopo che l'iscritto aveva compiuto i 50 anni, è necessario inoltre che esso sia di due anni anteriore alla cessazione dal servizio, ovvero che sia nata prole, ancorchè postuma, di matrimonio più recente. Insieme alla vedova, o in mancanza di essa, o quando la medesima non vi abbia diritto, l'assegno vitalizio spetta agli orfani minorenni e alle orfane nubili minorenni.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1924 gli orfani maggiorenni degli iscritti all'Opera di previdenza, che siano inabili a proficuo lavoro per difetti fisici o mentali, hanno pure diritto all'assegno vitalizio in concorso con la vedova e con gli orfani minorenni.

Tale assegno spetta ai detti orfani anche quando venga a cessare la pensione conferita ai supestiti dell'iscritto all'Opera medesima;

2° alle orfane maggiorenni nubili e alle orfane vedove che abbiano oltrepassata l'età di 40 anni;

3° al padre dell'iscritto, purchè sia inabile al lavoro, e in mancanza di questo, alla madre tuttora vedova, inabile al lavoro;

4° ai fratelli e alle sorelle nubili o vedove, inabili al lavoro, purchè privi di altri fratelli e sorelle, e di ascendenti o discendenti in condizione di corrispondere loro gli alimenti.

Art. 10.

(Art. 6, comma 3° e 4° del R. decreto 11 marzo 1923, n. 614).

I superstiti degl'iscritti di cui ai numeri 2, 3 e 4 del precedente art. 9 sono esclusi dal conferimento dell'assegno vitalizio qualora esistano altri superstiti di ordini precedenti aventi diritto a pensione o ad assegno vitalizio.

Quando però vengano a cessare l'assegno vitalizio o la pensione conferiti ai superstiti indicati nel n. 1 dello stesso art. 9 avranno diritto a domandare l'assegno le orfane che, alla data di detta cessazione, si trovino nelle condizioni indicate al successivo n. 2.

Art. 11.

(Art. 6, comma 5° e 6° del R. decreto 11 marzo 1923, n. 614).

L'assegno vitalizio goduto dal padre dell'iscritto è riversibile alla madre inabile al lavoro.

Se i genitori dell'iscritto, entrambi inabili al lavoro, siano separati legalmente, non per colpa della madre, l'assegno spettante al padre si divide in parti uguali fra i coniugi.

Art. 12.

(Art. 6, comma 7° del R. decreto 11 marzo 1923, n. 614).

Per gli orfani maggiorenni inabili al lavoro e per gli altri superstiti indicati nei numeri 2, 3 e 4, del precedente art. 9, il diritto all'assegno vitalizio è subordinato alle condizioni che essi siano stati a carico dell'iscritto negli ultimi due anni precedenti la di lui morte, che siano nullatenenti e che non godano assegni a carico di Enti pubblici.

Art. 13.

(Art. 6, commi 7°, 8°, 9° e 10° del R. decreto 11 marzo 1923, n. 614).

L'assegno vitalizio non compete agli iscritti dimissionari, radiati dai ruoli, revocati, destituiti o comunque cessati dall'impiego per provvedimenti disciplinari, nè alle loro famiglie.

Qualora il concessionario di un assegno vitalizio ottenga il conferimento della pensione, l'assegno vitalizio cessa e le rate pagate si considerano corrisposte a titolo di acconto sulla pensione stessa e saranno recuperate a favore dell'Opera di previdenza.

Il cumulo dell'assegno vitalizio con la pensione è ammesso soltanto nei casi in cui sia consentito il cumulo di due pensioni.

Perdono il diritto all'assegno vitalizio le superstiti che contraggano matrimonio.

Art. 14.

(Art. 7, comma 1° del R. decreto 11 marzo 1923, n. 614; art. 2 R. decreto 9 dicembre 1923, n. 2812, e art. 1, comma 3°, R. decreto 11 gennaio 1925, n. 36).

La misura dell'assegno vitalizio spettante all'iscritto è uguale a tanti sessantesimi della media degli stipendi dell'ultimo triennio di servizio quanti sono gli anni di servizio utili a pensione effettivamente prestati, escludendo dal computo di tali servizi quelli riscattati e gli aumenti e le maggiorazioni a qualsiasi titolo previste dalle leggi sulle pensioni, ma non potrà mai essere inferiore a L. 1200, nè superiore ad un terzo della media stessa.

In nessun caso poi l'assegno da liquidarsi all'iscritto può essere minore di quello che spetterebbe alla vedova in base alla tabella annessa al presente decreto.

Art. 15.

(Art. 7, comma 7° del R. decreto 11 marzo 1923, n. 614 e art. 1, comma 1° e 2° del R. decreto 11 gennaio 1925, n. 36).

Gli assegni vitalizi concessi e da concedersi alla vedova, ai figli ed agli altri congiunti dell'iscritto sono liquidati a partire dal 1° gennaio 1925 in base alle rispettive tabelle annesse al presente testo unico, in rapporto alla media degli stipendi di diritto attribuiti al funzionario civile o mi-

litare nell'ultimo triennio di servizio effettivo, compresi gli assegni valutabili nella liquidazione della pensione.

Qualora dalla nuova liquidazione degli assegni già concessi risulti una somma minore di quella precedentemente conferita, sarà conservata la differenza.

Il reparto dell'assegno vitalizio fra vedova ed orfani ha luogo soltanto nei casi previsti per il reparto delle pensioni degli impiegati dello Stato e con le medesime norme.

Art. 16.

(Art. 5, comma 1°, e art. 7, comma 6° del R. decreto 11 marzo 1923, n. 614).

Gli assegni vitalizi spettanti agl'iscritti e alle loro famiglie, con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1923 si liquidano con le norme fissate dal R. decreto 26 febbraio 1920, n. 219, e quelli con decorrenza dal 1° gennaio 1923 a tutto dicembre 1924 con le norme risultanti dal R. decreto 11 marzo 1923, n. 614.

Art. 17.

(Art. 7, comma 5° del R. decreto 11 marzo 1923, n. 614).

Alla vedova che si rimarita prima del compimento del 40° anno di età, in luogo dell'assegno vitalizio, che viene a cessare, sarà corrisposto l'importo di due annualità dell'assegno che ad essa sarebbe spettato, qualora non avesse avuto figli.

Art. 18.

(Art. 13 del R. decreto 11 marzo 1923, n. 614).

Gli impiegati appartenenti ai ruoli degli applicati ed aiuto procuratori del registro e degli applicati ed aiuto conservatori delle ipoteche, e i loro superstiti, i quali, essendo privi di pensione, godono del sussidio di invalidità o di vedovanza, ai sensi del regolamento 8 giugno 1911, n. 555, potranno ottenere dall'Opera di previdenza, a titolo di assegno vitalizio, l'eventuale differenza tra l'assegno liquidato ai termini delle disposizioni sull'Opera e il sussidio loro concesso.

A quelli che, dopo aver ottenuto l'assegno dell'Opera di previdenza, conseguano il sussidio di invalidità o di vedovanza, l'assegno dell'Opera sarà ridotto dell'importo di detto sussidio e sarà soppresso nel caso che tale sussidio superi l'assegno vitalizio.

Le disposizioni del presente articolo si applicano con effetto dall'istituzione dei ruoli sopra indicati.

Art. 19.

(R. decreto 29 gennaio 1922, n. 117, e art. 3, comma 2°, del R. decreto 11 marzo 1923, n. 614).

La concessione degli assegni vitalizi agli iscritti dispensati dal servizio per infermità è subordinata all'accertamento, da parte dell'Opera di previdenza, dell'assoluta inabilità a proficuo lavoro, da farsi con le norme che saranno fissate nel regolamento per l'esecuzione del presente testo unico.

Perde il diritto all'assegno vitalizio l'iscritto che non chieda l'accertamento dell'inabilità entro tre anni dalla dispensa dal servizio.

Per l'ufficiale dispensato dal servizio con assegno di riforma il termine di un triennio decorre dalla data di cessazione dell'assegno medesimo, o dalla data di pubblicazione del R. decreto 11 marzo 1923, n. 614 (*Gazzetta Ufficiale* del 6 aprile 1923) se la cessazione dell'assegno è anteriore a quest'ultima data.

Art. 20.

(Art. 8 del R. decreto 11 marzo 1923, n. 614).

Coloro che, avendo diritto ad ottenere un assegno vitalizio, lasciano trascorrere più di due anni dal giorno da cui dovrebbe cominciare il godimento senza farne domanda o senza presentare i titoli giustificativi del loro diritto, non saranno ammessi a goderne che dal 1° giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda e dei titoli.

I minori e i dementi sono eccettuati da questa disposizione.

Le rate di assegno e delle borse di studio non domandate entro due anni dalla scadenza sono prescritte.

Le due annualità di assegno alla vedova che si rimarita prima del compimento del 40° anno di età si prescrivono se entro un anno dal secondo matrimonio non venga presentato all'Opera di previdenza il relativo certificato.

TITOLO IV.

Ricovero, educazione ed istruzione degli orfani dei personali civili e militari dello Stato.

Art. 21.

(Art. 9 del R. decreto 11 marzo 1923, n. 614 e art. 1 del R. decreto 9 dicembre 1923, n. 2812).

Sulle disponibilità delle entrate, dopo assicurati i fini di cui al n. 1 dell'art. 3, è destinata un'assegnazione annuale al ricovero, alla educazione e alla istruzione degli orfani degli iscritti.

Tale assegnazione è erogata:

a) nel collocamento degli orfani in convitto;

b) nel conferimento di borse di studio a favore di orfani delle scuole elementari, le cui famiglie risultino versare in tristi condizioni economiche;

c) nel conferimento di borse di studio a favore degli orfani che meglio si distinguano per condotta e per profitto, affinchè compiano il corso degli studi medi, di quelli professionali o di quelli di istruzione superiore, per il quale sono accordate;

d) nel conferimento di borse di studio per corsi di specializzazione o di perfezionamento, sia in Italia che all'estero, per la durata massima di tre anni, ad orfani di merito eccezionale, che abbiano conseguito una laurea o un diploma di studi superiori da non oltre due anni.

Il regolamento dell'Opera di previdenza stabilirà le condizioni di base delle convenzioni con gli Enti che assumono l'impegno della educazione e della istruzione degli orfani e le norme per il conferimento dei posti in convitto.

Il collocamento degli orfani può avere luogo sia nei convitti di detti Enti sia in altri convitti.

Art. 22.

(Art. 10 R. decreto 11 marzo 1923, n. 614).

Hanno titolo a concorrere al beneficio dell'assistenza educativa ed istruttiva dell'Opera di previdenza tutti gli orfani degli iscritti morti in attività di servizio, o dopo collocati a riposo con pensione, assegno di riforma o assegno vitalizio, o morti in posizione ausiliaria ordinaria o speciale, purchè nati da matrimonio contratto prima della cessazione dal servizio.

Il Consiglio di amministrazione potrà stabilire che una parte dei posti gratuiti e delle borse, non superiore ad un quarto del numero da mettersi a concorso in ogni anno, siano conferiti anche ad orfani di impiegati o di militari appartenenti alle categorie indicate nell'art. 2 del presente testo

unico, che abbiano cessato dal servizio anteriormente al 1° febbraio 1918, o alla data di ammissione della rispettiva categoria all'iscrizione all'Opera di previdenza, e che trovinsi nelle altre condizioni richieste nel comma precedente.

Art. 23.

(Art. 12 R. decreto 26 febbraio 1920, n. 219).

L'Opera di previdenza è autorizzata ad investire capitali di sua proprietà nelle spese per la costruzione o l'acquisto di edifici da mettersi a disposizione degli istituti che assumono l'impegno dell'educazione e dell'istruzione degli orfani degli impiegati, e a concedere mutui agli istituti stessi per provvedere alla costruzione e all'acquisto di edifici e all'impianto e arredamento di convitti aventi la detta destinazione.

Il regolamento dell'Opera stabilirà le condizioni di base per le convenzioni da stipularsi con gli istituti.

TITOLO V.

Indennità di buonuscita.

Art. 24.

(Art. 3 del R. decreto 11 gennaio 1925, n. 36).

Al personale civile e militare dello Stato collocato a riposo con diritto a pensione, è corrisposta, a titolo d'indennità di buonuscita, una somma pari a tanti decimi dell'ultimo stipendio mensile, quanti sono gli anni di servizio effettivo prestati nelle categorie di personale ammesse a godere dei benefici dell'Opera medesima.

L'indennità di buonuscita è dovuta dopo il compimento del periodo minimo di servizio necessario per conseguire il diritto alla normale pensione vitalizia, e dopo almeno sei anni effettivi di compartecipazione all'Opera di previdenza, detratti i periodi di sospensione dall'impiego e di aspettativa senza assegni.

Ai fini della valutazione dell'indennità di buonuscita i servizi prestati anteriormente all'iscrizione all'Opera di previdenza, sempre nelle categorie ammesse ai benefici dell'Opera, si computano come appresso:

a) per metà dopo sei anni completi d'iscrizione;
b) per due terzi dopo dieci anni completi d'iscrizione;
c) per tre quarti dopo diciotto anni completi d'iscrizione;
d) per quattro quinti dopo venticinque anni completi di iscrizione.

L'indennità per ciascuna delle quattro categorie su indicate, non potrà superare rispettivamente la somma di lire 5000, 6000, 7000 e 8000.

Art. 25.

(Art. 30 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480).

Qualora l'iscritto all'Opera di previdenza da almeno sei anni, che abbia compiuto il periodo minimo di servizio per il diritto a pensione, muoia prima del collocamento a riposo, l'indennità di buonuscita, nella misura di cui al precedente art. 24, è corrisposta alla vedova, non separata legalmente per sentenza passata in giudicato pronunciata per di lei colpa, e, in mancanza della vedova, ai figli minori e alle figlie maggiorenni che siano, inoltre, nubili.

Art. 26.

(Art. 4 del R. decreto 11 gennaio 1925, n. 36).

Gli ufficiali in servizio attivo permanente, iscritti da almeno sei anni all'Opera di previdenza, che siano collocati in posizione ausiliaria, ordinaria o speciale, acquistano il diritto alla liquidazione dell'indennità di buonuscita all'atto del loro collocamento in detta posizione, sempre quando però essi abbiano raggiunto il minimo degli anni di servizio per il diritto alla pensione normale.

Art. 27.

(Art. 5 del R. decreto 11 gennaio 1925, n. 36).

I periodi di richiamo in servizio degli ufficiali delle categorie indicate nel precedente art. 26 sono cumulabili, purchè di durata non inferiore a tre mesi, agli effetti della liquidazione dell'indennità di buonuscita, fermo rimanendo che nessun contributo spetta all'Opera di previdenza durante il tempo trascorso in congedo provvisorio, ovvero in posizione ausiliaria, ordinaria o speciale.

Gli ufficiali richiamati in servizio, che maturino il diritto ad un'indennità di buonuscita superiore a quella già liquidata, potranno percepire la differenza al termine del richiamo in servizio.

TITOLO VI.

Disposizioni per la gestione dell'Opera di previdenza.

Art. 28.

(Art. 15 del R. decreto 26 febbraio 1920)

Sono estese all'Opera di previdenza: le attribuzioni della Commissione parlamentare di vigilanza, della Commissione tecnica e del Consiglio di amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti e degli istituti di previdenza, del Ministero delle finanze e della Corte dei conti, nonchè le norme per l'investimento dei capitali, per l'istruzione delle domande di assegno e per i ricorsi in sede contenziosa presso le sezioni unite della Corte dei conti, in vigore per gli altri istituti di previdenza amministrati dalla Cassa dei depositi e prestiti.

Art. 29.

(Art. 17 del R. decreto 11 marzo 1923, n. 614).

E' a carico dell'Opera di previdenza la spesa per gli stipendi e per le indennità fisse pagate effettivamente al personale adibito esclusivamente agli uffici dell'Opera stessa.

Tale spesa sarà rimborsata dall'Opera di previdenza allo Stato alla fine di ogni anno.

Nessun'altra spesa per stipendi e indennità fisse ad altro personale farà carico all'Opera di previdenza.

Art. 30.

(Art. 17 R. decreto 26 febbraio 1920, n. 219
e art. 18 R. decreto 11 marzo 1923, n. 614).

I bilanci preventivi dell'Opera di previdenza sono sottoposti all'approvazione del Ministro per le finanze.

I conferimenti degli assegni vitalizi di diritto deliberati dal Consiglio di amministrazione sono sottoposti al riscontro preventivo della Corte dei conti, per gli altri atti dell'Opera di previdenza il riscontro della Corte dei conti viene esercitato sui rendiconti consuntivi.

Art. 31.

(Art. 19, comma 1° del R. decreto 26 febbraio 1920, n. 219,
e art. 8, comma 2°, R. decreto 8 maggio 1924, n. 779).

Gli assegni, le borse di studio e le indennità di buonuscita a carico dell'Opera, non sono cedibili, nè sequestrabili, nè pignorabili.

Art. 32.

(Art. 19, commi 2° e 3° del R. decreto 26 febbraio 1920, n. 219; art. 3, comma 1°, e art. 4, comma 2°, R. decreto 11 marzo 1923, n. 614).

Gli assegni vitalizi sono pagabili a rate mensili posticipate a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della cessazione dal servizio dell'iscritto.

L'ufficiale iscritto dispensato dal servizio con assegno di riforma ha diritto all'assegno vitalizio dal primo giorno del mese successivo alla scadenza di detto assegno di riforma.

La vedova e gli orfani dell'ufficiale morto durante il godimento dell'assegno di riforma, o morto in servizio lasciando diritto ad un assegno temporaneo, hanno diritto all'assegno vitalizio a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ha luogo la cessazione dell'assegno temporaneo di riversibilità.

Le domande per il conseguimento dei benefici dell'Opera, e i documenti che le corredano, sono esenti dalla tassa di bollo.

Art. 33.

(Art. 18 del R. decreto 26 febbraio 1920, n. 219).

L'ufficio tecnico seguirà il movimento statistico annuale degli iscritti e lo svolgimento degli oneri dell'Ente, e provvederà ogni cinque anni alla compilazione del bilancio tecnico ed all'eventuale revisione delle tabelle di determinazione degli impegni verso gli iscritti.

TITOLO VII.

Gestione della Cassa di sovvenzioni istituita con la legge 22 luglio 1906, n. 623.

Art. 34.

(Art. 14, comma 1°, R. decreto 11 marzo 1923, n. 614).

Dal 1° luglio 1923 gli oneri e le attività della Cassa di sovvenzioni di cui alla legge 22 luglio 1906, n. 623, sono trasferiti all'Opera di previdenza istituita con R. decreto 26 febbraio 1920, n. 219.

Art. 35.

(Art. 12 del R. decreto-legge 31 ottobre 1921, n. 1520).

Il settimo degli aggi annualmente liquidati a ciascun banco del lotto, oltre L. 2000, viene versato all'Opera di previdenza come ordinaria entrata annuale per il conferimento degli assegni vitalizi facoltativi della Cassa sovvenzioni.

Art. 36.

(Art. 11 della legge 22 luglio 1906, n. 623; art. 15, 1° e 2° comma del R. decreto 11 marzo 1923, n. 614; art. 4, 1° comma del R. decreto 9 dicembre 1923, n. 2812, e art. 7 del R. decreto-legge 11 gennaio 1925, n. 36).

Sui proventi passati all'Opera di previdenza ai sensi dell'articolo precedente, continuano ad essere corrisposti gli assegni vitalizi facoltativi già concessi dalla Cassa sovvenzioni.

Entro il limite di detti proventi possono concedersi annualmente, mediante concorsi per titoli, assegni vitalizi facoltativi ad ex impiegati civili e superstiti di impiegati civili cessati dal servizio anteriormente al 1° febbraio 1918 o appartenenti a categorie non iscritte all'Opera di previdenza anche se cessati dopo detta data, nelle proporzioni seguenti:

a) uno su quindici, agli impiegati civili dello Stato usciti dal servizio per infermità o per età avanzata senza aver diritto a pensione;

b) nove su quindici alle vedove senza pensione d'impiegati civili dello Stato;

c) cinque su quindici, alla prole orfana senza pensione (figli minorenni, orfani e orfane maggiorenni inabili a proficuo lavoro per difetti fisici o mentali e figlie nubili anche se maggiorenni) di impiegati civili dello Stato, purchè il matrimonio dell'autore non sia avvenuto dopo l'abbandono del servizio attivo.

Sono considerati come verificatisi in servizio attivo, la morte e il matrimonio avvenuti in disponibilità, in aspettativa per riduzione di ruoli, o in altra qualsiasi posizione speciale che la legge equipari allo stato di attività.

Art. 37.

(Art. 16 del R. decreto 11 marzo 1923, n. 614 e art. 7 del R. decreto 11 gennaio 1925, n. 36).

Una parte dei proventi passati dalla Cassa sovvenzioni all'Opera di previdenza ai sensi dell'art. 7 lettera *c*) del presente testo unico, dopo prelevato il fabbisogno per gli scopi di cui all'articolo precedente, potrà essere annualmente destinata dal Consiglio d'amministrazione per la concessione di assegni vitalizi facoltativi a superstiti di iscritti non aventi diritto a pensione, nè ad altro assegno dall'Opera di previdenza o da altro Ente pubblico, compresi fra le seguenti categorie e nelle proporzioni per ciascuna di esse indicate:

a) cinque assegni su otto ad orfane nubili maggiorenni nullatenenti e ad orfani ed orfane maggiorenni che risultino inabili a proficuo lavoro per difetti fisici o mentali;

b) uno su otto a vedove coniugate dopo che l'iscritto aveva compiuto il 50° anno di età, ma sempre prima della cessazione dal servizio;

c) due su otto a genitori inabili al lavoro e nullatenenti.

Tali superstiti possono partecipare al conferimento di assegni anche quando esistano altri superstiti del medesimo impiegato investiti del diritto a pensione o ad assegno vitalizio.

Art. 38.

(Art. 12 della legge 22 luglio 1906, n. 623; art. 16, ultimo comma, del R. decreto 11 marzo 1923, n. 614, e art. 9, comma 2° del R. decreto 11 gennaio 1925, n. 36).

Il conferimento degli assegni vitalizi facoltativi sui fondi della Cassa sovvenzioni è deliberato dal Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza; il riscontro della Corte dei conti viene esercitato sui rendiconti consuntivi.

Gli assegni vitalizi facoltativi non sono cedibili, nè sequestrabili. Essi vengono conferiti con decorrenza dal 1° gennaio successivo al bando di concorso, tenendo presenti sopratutto le condizioni di bisogno dei superstiti e la durata dei servizi prestati.

Le istanze di concorso e i documenti che le corredano sono dichiarati esenti dalle tasse di bollo.

Art. 39.

(Art. 7, 2°, 3° e 4° comma, e art. 16, 3° comma, del R. decreto 11 marzo 1923, n. 614, e art. 3 del R. decreto 9 dicembre 1923, n. 2812).

La misura degli assegni da corrispondersi sui fondi della Cassa sovvenzioni può essere deliberata dal Consiglio d'amministrazione nel modo seguente:

a) per gli impiegati dispensati dal servizio per infermità o per età avanzata senza diritto a pensione da L. 1200 a L. 1500 annue, tenuto conto del grado e dello stipendio percepito dagli ex-funzionari;

b) per la vedova con prole minorenne sino ad un massimo di L. 780 annue;

c) per la vedova senza prole, o con prole maggiorenne, nonchè per gli orfani, sino ad un massimo di L. 600 annue;

d) per i genitori L. 540 annue.

Art. 40.

(Art. 8 del R. decreto 11 gennaio 1925, n. 36).

Sono esclusi dal diritto a concorrere agli assegni vitalizi facoltativi:

a) gli impiegati ed i loro superstiti se titolari di una rivendita di generi di privativa o con assegno fisso a carico di Enti pubblici;

b) le vedove contro le quali sia stata pronunziata sentenza definitiva di separazione per loro colpa, o che alla morte del marito non contino un biennio intero di matrimonio, se il matrimonio fu contratto dopo che il marito aveva compiuto il 50° anno di età, eccetto che esista prole postuma;

c) gli orfani e le orfane quando sia tuttora in vita nello stato vedovile la madre o la madrigna, salvo il diritto di compartecipazione dell'assegno, se essi per legittima ragione non abitino con la madre, o se avvenga la concessione a favore della madrigna.

Sono temporaneamente esclusi dallo stesso diritto:

d) gli impiegati, pei primi due anni immediatamente successivi alla concessione dell'indennità liquidata una volta tanto dalla Corte dei conti;

e) le vedove e gli orfani pei primi quattro anni immediatamente successivi alla concessione dell'indennità stessa;

f) le orfane nubili maggiorenni sino al compimento del 40° anno di età.

Art. 41.

(Art. 14, legge 22 luglio 1906, n. 623, e art. 9, 1° comma del R. decreto 11 gennaio 1925, n. 36).

Decadono dal godimento dell'assegno:

a) le vedove se passino ad altre nozze;

b) gli orfani (figli minorenni), al raggiungere della maggiore età, o anche prima quando abbiano conseguito un pubblico impiego;

c) le orfane nubili al raggiungere della maggiore età, o anche prima se contraggano matrimonio, o conseguano un pubblico impiego.

Art. 42.

(Art. 15, legge 22 luglio 1906, n. 623, e art. 4, 2° comma del R. decreto 9 dicembre 1923, n. 2812).

Gli assegni alle vedove, ove queste muoiano o passino ad altre nozze, sono riversibili ai rispettivi figli minorenni sino al raggiungimento della maggiore età.

Quando per qualsiasi causa vengano a cessare dalla compartecipazione dell'assegno uno o più orfani, ovvero una o più figlie nubili maggiorenni del comune autore, la concessione accresce agli altri.

Art. 43.

(Art. 10, comma 2°, della legge 22 luglio 1906, n. 623).

L'importo complessivo degli assegni da concedersi in ciascun anno deve essere limitato in guisa da lasciare disponibile un decimo dell'entrata.

Le somme che risultino esuberanti alle necessità della Cassa sovvenzioni, tenuto conto anche delle prevedibili diminuzioni di entrata, vengono investite in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato.

Quando, esauriti gli avanzi degli anni precedenti, le entrate della Cassa risultino insufficienti a fronteggiare le spese, si provvede mediante una congrua alienazione di rendita e, occorrendo, mediante una proporzionale riduzione degli assegni in vigore.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
DE' STEFANI.

ALLEGATO *A*.

Tabella degli assegni vitalizi da corrispondersi alle vedove ed agli orfani degli iscritti all'Opera di previdenza.

Media degli stipendi di diritto assegnati all'iscritto negli ultimi tre anni di servizio compresi gli assegni valutabili per la pensione	Assegno alla vedova	Assegno agli orfani
fino a 4,800	700	600
da 4,801 a 5,400	750	650
» 5,401 a 6,000	820	750
» 6,001 a 6,600	890	800
» 6,601 a 7,200	960	850
» 7,201 a 7,800	1,030	900
» 7,801 a 8,400	1,100	950
» 8,401 a 9,000	1,170	1,000
» 9,001 a 9,600	1,240	1,100
» 9,601 a 10,200	1,310	1,150
» 10,201 a 10,800	1,380	1,200
» 10,801 a 11,400	1,450	1,250
» 11,401 a 12,000	1,520	1,300
» 12,001 a 12,600	1,590	1,350
» 12,601 a 13,200	1,660	1,400
» 13,201 a 13,800	1,730	1,450
» 13,801 a 14,400	1,800	1,500
» 14,401 a 15,000	1,870	1,550
» 15,001 a 15,600	1,940	1,600
» 15,601 a 16,200	2,200	1,650
» 16,201 a 16,800	2,300	1,700
» 16,801 a 17,400	2,400	1,750
» 17,401 in poi	2,500	1,800

Nel caso di vedova con uno o più orfani, gli assegni indicati nella tabella verranno aumentati di 200 lire.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
DE' STEFANI.

ALLEGATO *B*.

Tabella degli assegni vitalizi da corrispondersi ai genitori ed ai fratelli degli iscritti all'Opera di previdenza.

Media degli stipendi di diritto assegnati all'iscritto negli ultimi tre anni di servizio compresi gli assegni valutabili per la pensione	Ammontare dello assegno
fino a 8,400	600
da 8,401 a 10,200	700
» 10,201 a 12,000	800
» 12,001 a 13,800	900
» 13,801 a 15,600	1,000
» 15,601 a 17,400	1,100
» 17,401 in poi	1,200

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
DE' STEFANI.

Numero di pubblicazione 1320.

REGIO DECRETO 24 maggio 1925, n. 1037.

Inclusione dell'abitato di Montella fra quelli da consolidare a totale carico dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D)* allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Montella in provincia di Avellino.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1925.
Atti del Governo, registro 237, foglio 229. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1321.

REGIO DECRETO 28 maggio 1925, n. 1050.

Dichiarazione di monumento nazionale del « Vittoriale » a Gardone Riviera.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Volendo che il « Vittoriale » a Gardone Riviera, donato da Gabriele d'Annunzio allo Stato, sia conservato al devoto ossequio degli italiani e rispettato come edificio di interesse storico;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per gli affari esteri, di concerto col Ministro per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il « Vittoriale » a Gardone Riviera è dichiarato monumento nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1925.
Atti del Governo, registro 237, foglio 244. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1322.

REGIO DECRETO-LEGGE 11 giugno 1925, n. 1049.

Modificazioni della composizione e del funzionamento del Consiglio di amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 30 aprile 1924, n. 596;
Visto il R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 868, e successive modificazioni n. 1244 e n. 1322 del 19 luglio 1924;
Visto il R. decreto 25 settembre 1924, riguardante le indennità ai componenti il Consiglio di amministrazione delle Ferrovie dello Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le comunicazioni, di concerto col Ministro per i lavori pubblici e con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 2 del R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 868, sono apportate le seguenti modificazioni ed aggiunte:

1° Il punto *c)* è abrogato e sostituito dal seguente:
« *c)* di quattro funzionari dello Stato in attività di servizio od in quiescenza, dei quali uno in rappresentanza del Ministero delle finanze, uno dell'Avvocatura generale erariale ed uno in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici »;

2° Nel primo periodo del 4° capoverso sostituito col R. decreto-legge n. 1244 del 19 luglio 1924, dopo le parole « nel loro ufficio » aggiungere le parole « ma i posti da essi occupati dovranno essere considerati in soprannumero »;

3° All'ultimo capoverso, dopo le parole « dell'Amministrazione ferroviaria » aggiungere « di grado non inferiore al 2°, il cui posto è da considerarsi in soprannumero. Egli sarà all'immediata dipendenza del direttore generale ».

La segreteria del Consiglio di amministrazione è aggregata al Servizio personale ed affari generali ai soli effetti amministrativi.

Art. 2.

Ai consiglieri d'amministrazione appartenenti alla categoria di cui al punto *c)* precisata nel precedente art. 1, se in quiescenza, saranno corrisposte le indennità stabilite per i consiglieri d'amministrazione di cui al punto *d)* del precitato art. 2 del R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 868, che siano pensionati dello Stato.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — GIURIATI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 30 giugno 1925.
Atti del Governo registro 237, foglio 238. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1323.

REGIO DECRETO 11 giugno 1925, n. 1053.

Modificazioni al regolamento contenente le norme per il funzionamento dell'Istituto Vittorio Emanuele III per i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 25 giugno 1906, n. 255, con la quale alla sede di Catanzaro dell'Istituto di credito agrario Vittorio Emanuele III fu annessa una Sezione temporanea per la concessione dei mutui ipotecari ai danneggiati dal terremoto;

Veduta la legge 13 luglio 1910, n. 466, con la quale la succursale della Sezione temporanea predetta in Reggio Calabria, fu costituita in Ente autonomo col titolo di Istituto Vittorio Emanuele III per i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria;

Veduto il R. decreto 18 settembre 1910, n. 482, col quale fu approvato il regolamento contenente le norme per il funzionamento del detto Istituto;

Veduti il decreto Luogotenenziale 12 novembre 1916, n. 1658, ed i Regi decreti 8 luglio 1920, n. 1068; 9 giugno 1921, n. 854, e 21 ottobre 1923, n. 2660, che modificano il regolamento stesso;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al terzo comma dell'art. 14 del citato regolamento, approvato con R. decreto 18 settembre 1910, n. 842, e modificato coi decreti 12 novembre 1916, n. 1658; 8 luglio 1920, n. 1068; 9 giugno 1921, n. 854, e 21 ottobre 1923, n. 2660, è sostituito il seguente: « Il direttore è nominato dal Ministro per l'economia nazionale ed ha uno stipendio da fissarsi nel decreto di nomina, in misura non superiore a L. 20,000, con diritto ad aumenti quadriennali nella misura di un decimo, ma per non più di cinque quadrienni ».

Art. 2.

All'attuale direttore dell'Istituto viene assegnato il nuovo stipendio massimo di L. 20,000, con decorrenza dal 1° giugno 1925. Egli inoltre, conserverà, sotto forma di indennità « ad personam » i tre quadrienni già maturati nella misura complessiva attuale di L. 4500, mentre gli altri due futuri aumenti quadriennali gli saranno computati sulla base del nuovo stipendio di L. 20,000.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1925.
Atti del Governo, registro 237, foglio 247. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1324.

REGIO DECRETO 11 giugno 1925, n. 1052.

Trasformazione della Regia scuola commerciale di Gorizia in Regio istituto commerciale con annessa scuola commerciale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 15 maggio 1924, n. 749, sull'ordinamento dell'istruzione media commerciale;

Visto il R. decreto 20 agosto 1923, n. 2461, con il quale fu regificata la Scuola commerciale di Gorizia;

Vista la domanda in data 27 maggio 1925, con la quale il comune di Gorizia chiede che la Regia scuola commerciale di quella città sia trasformata in Regio istituto scuola commerciale;

Vista la deliberazione in data 13 aprile 1923, con la quale la Camera di commercio ed industria di Gorizia si è assunta l'onere di fornire alla Scuola i locali adatti anche in caso di trasformazione in Regio istituto scuola commerciale ed a provvedere per 4 quarantesimi alle spese per fornitura di acqua, illuminazione e riscaldamento per tutti i servizi della Scuola;

Viste le deliberazioni in data 21 marzo 1923, e 8 maggio 1923, con le quali la provincia del Friuli si è assunta l'onere in caso di trasformazione della scuola in Regio istituto scuola commerciale, di provvedere, per 20 quarantesimi alle spese per fornitura di acqua, illuminazione e riscaldamento per tutti i servizi della scuola;

Vista la deliberazione in data 14 marzo 1923, con la quale il comune di Gorizia si è assunto l'onere, in caso di trasformazione della Scuola in Regio istituto scuola commerciale di provvedere per 16 quarantesimi alle spese per fornitura di acqua, illuminazione e riscaldamento per tutti i servizi della Scuola;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale di concerto con il Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Regia scuola commerciale di Gorizia è trasformata, a decorrere dal 1° luglio 1925, in Regio istituto commerciale con annessa scuola commerciale. A tale scopo il contributo annuo governativo sarà elevato di L. 30,000 e la provincia del Friuli, il comune di Gorizia e la Camera di commercio ed industria di Gorizia, oltre a corrispondere i contributi in denaro, già stabiliti per la Regia scuola commerciale, provvederanno a sostenere le spese per la fornitura dell'acqua, illuminazione e riscaldamento occorrenti per tutti i servizi del Regio istituto scuola commerciale ripartendo l'onere in ragione di 20 quarantesimi per la provincia del Friuli, 16 quarantesimi per il comune di Gorizia e 4 quarantesimi per la Camera di commercio ed industria di Gorizia. La Camera di commercio ed industria di Gorizia provvederà inoltre a fornire al Regio istituto scuola commerciale i locali adatti. Il Regio istituto scuola commerciale di Gorizia sarà retto con le norme sancite dal R. decreto-legge 15 maggio 1924, n. 749.

Art. 2.

Il Consiglio di amministrazione del Regio istituto scuola commerciale di Gorizia si compone di un delegato del Mini-

stero dell'economia nazionale e di uno per ciascuno della provincia del Friuli, del comune di Gorizia e della Camera di commercio ed industria di Gorizia. Potranno anche avere un delegato nel predetto Consiglio quegli altri Enti che si obbligheranno a corrispondere un contributo annuo fisso non inferiore a L. 15,000.

Art. 3.

Per curare la trasformazione della Regia scuola commerciale di Gorizia in Regio istituto scuola commerciale potrà essere nominato, con decreto Ministeriale, un Commissario governativo che cesserà dall'incarico con la regolare costituzione del Consiglio di amministrazione composto in conformità dell'art. 2. Nel decreto di nomina saranno definite le attribuzioni del Commissario governativo.

Art. 4.

Il Ministro per l'economia nazionale provvederà con decreto Ministeriale alla formazione della pianta organica del Regio istituto scuola commerciale di Gorizia entro i limiti delle somme stabilite per contributi ordinari.

Art. 5.

Il personale insegnante titolare nella Regia scuola commerciale di Gorizia potrà essere nominato titolare in prova nell'Istituto purchè abbia conseguito l'idoneità in concorsi per Regi istituti commerciali.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1925.
Atti del Governo, registro 237, foglio 246. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1325.

REGIO DECRETO 4 giugno 1925, n. 1020.
Erezione in Ente morale dell'Istituto nazionale Vittorio Emanuele III per lo studio e la cura del cancro, in Milano.

N. 1020. R. decreto 4 giugno 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Istituto nazionale Vittorio Emanuele III per lo studio e la cura del cancro, con sede in Milano, viene eretto in Ente morale con amministrazione autonoma, e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1925.

Numero di pubblicazione 1326.

REGIO DECRETO 4 giugno 1925, n. 1021.
Scioglimento dell'Ente di previdenza fra gli impiegati e salariati dello Stato, in Cremona.

N. 1021. R. decreto 4 giugno 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, l'Ente di previdenza fra gli impiegati e salariati dello Stato, con sede in Cremona, viene sciolto ed il suo patrimonio è devoluto all'Istituto nazionale per gli orfani degli impiegati civili dello Stato, con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1925.

Numero di pubblicazione 1327.

REGIO DECRETO 28 maggio 1925, n. 1016.
Erezione in Ente morale della cassa scolastica della Regia scuola complementare G. Diotti, in Casalmaggiore.

N. 1016. R. decreto 28 maggio 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene eretta in Ente morale la cassa scolastica della Regia scuola complementare G. Diotti, in Casalmaggiore, ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1925.

Numero di pubblicazione 1328.

REGIO DECRETO 28 maggio 1925, n. 1015.
Erezione in Ente morale della cassa scolastica della Regia scuola complementare A. Orsini, in Ascoli Piceno.

N. 1015. R. decreto 28 maggio 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene eretta in Ente morale la cassa scolastica della Regia scuola complementare A. Orsini, in Ascoli Piceno, ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1925.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 24 maggio 1925.
Scioglimento del Consiglio comunale di Sassano (Salerno).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 24 maggio 1925, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Sassano, in provincia di Salerno.

MAESTÀ,

Due successive inchieste eseguite sul funzionamento dell'Amministrazione comunale di Sassano, hanno accertato il grave disordine degli uffici comunali, il deplorevole abbandono dei più importanti servizi pubblici, la insufficiente tutela del patrimonio del Comune, essendosi tollerato, fra l'altro, l'occupazione arbitraria di strade e di terreni comunali; gravi irregolarità e abusi nella gestione della tesoreria, nella emissione dei mandati, nell'impegno e nell'esecuzione delle spese, nel licenziamento di alcuni dipendenti.

Inoltre i consiglieri, alcuni dei quali hanno avuto parte diretta in lavori e forniture del Comune, ridotti per dimissioni a tredici sui venti assegnati per legge al Comune, hanno non di rado ispirato i loro atti ad interessi particolari o di partito, e si sono sistematicamente resi inosservanti dei precetti di legge, nonostante le esortazioni e le diffide dell'autorità di vigilanza. Ed infatti i cennati addebiti, già accertati dall'inchiesta eseguita nell'agosto del 1923, e non esaurientemente giustificati a seguito della fattane contestazione, sono stati confermati dalla successiva inchiesta eseguita nell'agosto 1924, le cui risultanze, contestate al Consiglio, non sono state nè smentite nè attenuate dalle controdeduzioni da questo fornite.

In tale situazione, anche in vista dello stato di viva eccitazione determinatasi nell'ambiente locale, contro gli amministra-

tori, e tenuto conto della necessità di porre riparo, con adeguati mezzi, al disordine della civica azienda, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario; ed a ciò, su conforme parere del Consiglio di Stato, provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Sassano, in provincia di Salerno, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. Umberto Milanesi è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al suddetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

REGIO DECRETO 14 giugno 1925.

Istituzione, nella provincia di Bologna, di un Consiglio agrario provinciale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3229;

Visto il R. decreto 23 ottobre 1924, n. 1665;

Vista la deliberazione del Consiglio provinciale di Bologna presa nell'adunanza del 16 aprile 1924, per l'istituzione di un Consiglio agrario provinciale, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3229;

Visto il parere del Consiglio superiore dell'economia nazionale favorevole alla istituzione del detto Consiglio;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' istituito, nella provincia di Bologna, il Consiglio agrario provinciale.

Il Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA.

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1925.

Approvazione delle norme per il funzionamento del Consiglio superiore dell'economia nazionale.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto 2 dicembre 1923, n. 2579, col quale furono determinate le attribuzioni del Consiglio superiore dell'economia nazionale;

Ritenuta la opportunità di emanare norme per il funzionamento di detto Consiglio;

Sentito il Consiglio superiore predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Sono approvate le norme, per il funzionamento del Consiglio superiore dell'economia nazionale, contenute nel testo allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'economia nazionale.

Roma, addì 19 giugno 1925.

Il Ministro: NAVA.

Norme per il funzionamento del Consiglio superiore dell'economia nazionale.

CAPO I.

Della convocazione del Consiglio.

Art. 1.

Il Consiglio superiore dell'economia nazionale e le sezioni di esso sono convocate dal Ministro per l'economia nazionale, a mezzo di lettera raccomandata a tutti i componenti, inviata, salvo casi di particolare urgenza, almeno 15 giorni prima di quello fissato per la riunione.

All'avviso è unito l'ordine del giorno dei lavori.

Le relazioni degli argomenti sottoposti all'esame debbono essere inviate insieme all'ordine del giorno, e in ogni caso non più tardi di 8 giorni avanti quello fissato per la riunione.

Art. 2.

Ciascun consigliere può proporre al Ministro di includere nell'ordine del giorno talun argomento, trasmettendo, in pari tempo, una relazione illustrativa di esso.

E' in facoltà del Ministro di accogliere o meno la proposta o anche di decidere che l'argomento invece di essere sot-

toposto al voto del Consiglio sia oggetto di semplice comunicazione al Consiglio stesso.

Art. 3.

Nessun argomento, che non sia compreso nell'ordine del giorno o del quale non sia stata autorizzata la inclusione in esso, come al precedente articolo, può essere portato in discussione.

Art. 4.

I consiglieri, designati a riferire sugli argomenti all'ordine del giorno, ricevono dal Ministro, a cura della segreteria del Consiglio, almeno 30 giorni prima di quello fissato per la riunione, i documenti e le carte relative, insieme all'invito a preparare la relazione.

Le relazioni devono essere consegnate alla segreteria del Consiglio non meno di 20 giorni prima di quello fissato per la riunione.

CAPO II.

Delle riunioni del Consiglio.

Art. 5.

Qualora il Ministro, presidente, o un Sottosegretario di Stato del Ministero dell'economia nazionale non intervenga alle riunioni del Consiglio, in adunanza plenaria, queste sono presiedute dal vice-presidente più anziano, che sia presente.

Art. 6.

Le riunioni delle sezioni, in caso di assenza del presidente rispettivo, sono presiedute dal consigliere della sezione più anziano.

Art. 7.

Salvo che sia diversamente deliberato in adunanza, gli argomenti sono posti in discussione secondo la iscrizione nell'ordine del giorno.

Art. 8.

Le deliberazioni del Consiglio e delle sezioni sono prese con votazione per alzata di mano o per appello nominale.

Si fa luogo a votazione per appello nominale quando ciò sia chiesto dal presidente ovvero, nelle adunanze del Consiglio, da almeno 7 consiglieri e in quelle delle sezioni da almeno 3 consiglieri.

Le proposte si intendono approvate quando ottengono il voto della maggioranza dei presenti, con diritto a voto.

CAPO III.

Della competenza del Consiglio e delle sue sezioni.

Art. 9.

Oltre gli argomenti che sono di specifica competenza del Consiglio in adunanza plenaria, a termini dell'art. 5 del R. decreto 2 dicembre 1923, n. 2579, il Ministro può disporre che siano esaminati in adunanza plenaria anche argomenti che sarebbero più propriamente di competenza di una o di altra delle sezioni, quando ciò egli ritenga necessario od utile ai fini di conseguire unicità di criterio e di indirizzo nella consulenza.

Art. 10.

Nel caso in cui i pronunciati di due sezioni contengano pareri in tutto o in parte diversi, sullo stesso argomento, il Ministro sottoporrà i pronunciati medesimi alla deliberazione del Consiglio in adunanza plenaria.

Art. 11.

Nel caso in cui il parere, richiesto da leggi o da regolamenti e da questi attribuito specificatamente a una determinata sezione del Consiglio, coinvolga questioni o problemi di interesse generale, il Ministro può disporre che, ferma l'efficacia del pronunciato della sezione in riguardo al caso particolare deciso, la questione sia successivamente sottoposta all'esame del Consiglio in adunanza plenaria per ottenerne indirizzo e norma per gli analoghi casi futuri.

CAPO IV.

Delle Commissioni speciali.

Art. 12.

Il Ministro può deferire lo studio di problemi o di argomenti di particolare natura a Commissioni composte di uno o più consiglieri da lui designati e di esperti nominati per la facoltà data dall'art. 4 del R. decreto 2 dicembre 1923, n. 2579.

Tali Commissioni saranno presiedute da un componente del Consiglio designato dal Ministro, e le loro conclusioni saranno sottoposte al Consiglio in adunanza plenaria, ovvero alla sezione competente in materia.

Art. 13.

Il Consiglio e le sue sezioni, coll'assenso del Ministro, possono delegare a Commissioni costituite nel modo suddetto, la facoltà di dare pareri in materia di carattere particolare.

Se il parere è di quelli richiesti da leggi o da regolamenti, il pronunciato della Commissione dovrà essere sottoposto alla ratifica o del Consiglio o della sezione, competenti.

Art. 14.

Su proposta del Consiglio o della sezione competente, il Ministro può incaricare tali Commissioni dello studio di questioni e di argomenti, riflettenti una determinata attività, che sarebbero di competenza della sezione.

Le conclusioni della Commissione sono presentate all'approvazione del Consiglio o della sezione, che provocò l'incarico.

CAPO V.

Dei consiglieri aggregati.

Art. 15.

Il Ministro può disporre di ufficio o a richiesta del Consiglio che, per l'esame di talune questioni, intervengano senza voto deliberativo presso la sezione competente a trattare l'argomento, uno o più consiglieri, assegnati ad altra delle sezioni, particolarmente versati in materia.

CAPO VI.

Degli esperti.

Art. 16.

Gli esperti, chiamati a far parte del Consiglio dell'economia nazionale o di una sezione di esso, in virtù della fa-

coltà data dall'art. 4 del R. decreto 2 dicembre 1923, numero 2579, si intendono investiti dell'incarico per la sola trattazione degli argomenti che ne hanno consigliata la chiamata.

Essi assistono soltanto alle sedute del Consiglio o della sezione nelle quali i suddetti argomenti sono in discussione.

Art. 17.

Gli esperti chiamati a far parte di Commissioni speciali, si intendono autorizzati ad assistere alle sedute del Consiglio o della sezione nelle quali verranno esaminate le conclusioni della Commissione.

Art. 18.

Agli esperti spettano le indennità e i rimborsi stabiliti per i componenti del Consiglio dall'art. 12 del R. decreto 2 dicembre 1923, n. 2579, posto in relazione coll'art. 63 del Regio decreto 8 maggio 1924, n. 843.

CAPO VII.

Della esecuzione dei pronunciati del Consiglio, delle sue sezioni e delle Commissioni speciali.

Art. 19.

I pronunciati del Consiglio in adunanza plenaria, delle singole sezioni e delle Commissioni speciali, se investite di delega, a termini della prima parte dell'art. 13, se accolti dal Ministro, sono da questo comunicati ai servizi del Ministero dell'economia nazionale, e, quando sia il caso, alla competente Amministrazione di Stato.

Art. 20.

I capi di servizio del Ministero dell'economia nazionale, ricevuta la comunicazione, restano investiti dell'applicazione ed esecuzione del pronunciato, in conformità delle disposizioni che essi provocheranno direttamente dal Ministro.

Art. 21.

Almeno quindici giorni prima di ogni nuova convocazione del Consiglio o della sezione competente, i capi di servizio del Ministero dell'economia nazionale debbono trasmettere alla segreteria, perchè ne faccia oggetto di comunicazione al Consiglio, una relazione illustrativa di quanto sia stato fatto per l'applicazione o per la esecuzione dei pronunciati della sessione precedente.

CAPO VIII.

Degli atti del Consiglio.

Art. 22.

I verbali delle sedute del Consiglio e delle sezioni vengono stampati.

La segreteria provvede a comunicare entro il più breve termine, un esemplare delle bozze a ciascuno dei consiglieri che hanno partecipato alla discussione, assegnando un congruo termine per la revisione e la restituzione.

Art. 23.

Ai verbali saranno allegati gli studi e le relazioni che hanno servito di base alle discussioni del Consiglio e che non siano inseriti nel testo del verbale, e un riassunto sistematico dei pronunciati e dei voti che il Consiglio e le sue sezioni abbiano emesso durante la sessione.

Quando sia il caso, ai verbali delle sessioni saranno allegati, in riassunto, anche i pronunciati delle Commissioni speciali, che abbiano funzionato nell'intervallo dopo la chiusura della sessione precedente.

CAPO IX.

Della segreteria del Consiglio.

Art. 24.

La segreteria del Consiglio è posta alla diretta dipendenza del Ministro, presidente.

Essa provvede a quanto si attiene al funzionamento del Consiglio, e per tale compito comunica direttamente coi componenti del Consiglio e coi servizi del Ministero.

Il segretario generale ha la responsabilità del funzionamento della segreteria.

Art. 25.

Alle sedute del Consiglio assistono tanto il segretario generale quanto i segretari di sezione. Alle sedute delle sezioni deve assistere il segretario competente e può sempre assistere il segretario generale.

In caso di impedimento del segretario della sezione egli è sostituito da uno degli altri segretari in carica. In caso di impedimento del segretario generale egli è sostituito dal segretario di sezione di grado più elevato.

Art. 26.

Le Commissioni speciali, previste dal capo IV, sono assistite dal segretario della sezione del Consiglio che sarebbe competente per la materia sottoposta allo studio ed al parere della Commissione.

In casi speciali il Ministro può incaricare dell'assistenza altro funzionario della categoria amministrativa o di un ruolo tecnico (gruppo *A*).

Il segretario generale del Consiglio ha facoltà di partecipare a tutte le riunioni delle Commissioni speciali.

Visto, *il Ministro per l'economia nazionale*:

NAVA.

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1925.

2° schema di elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Belluno.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto Ministeriale 26 marzo 1924, n. 10643, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 77 del 31 marzo stesso e nel Foglio annunzi legali della provincia di Belluno, n. 89, del 28 aprile successivo, col quale decreto si disponeva ai sensi dell'art. 3 del R. decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161, e dell'art. 2 del relativo regolamento 14 agosto 1920, n. 1285, la pubblicazione dell'unitovi schema di 2° elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Belluno, predisposto in seguito all'aggregazione a detta Provincia dei comuni di Pieve di Livinallongo, Colle Santa Lucia e Cortina d'Ampezzo;

Considerato che, per eccezionali circostanze, l'istruttoria disposta col menzionato decreto non ha potuto avere piena

esecuzione, sì che si rende opportuno rinnovare la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto che ordina l'istruttoria sul predetto schema di elenco suppletivo, rinviando per lo schema di elenco stesso al n. 77 della *Gazzetta Ufficiale* in data 31 marzo 1924;

Visti gli articoli 3 del citato decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161, e 2 del regolamento approvato con R. decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Decreta:

Ai sensi e agli effetti delle indicate disposizioni è ordinato:

a) il deposito nell'ufficio di prefettura di Belluno dello schema di elenco suddetto già pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 31 marzo 1924;

b) l'inserzione completa del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, facendo riferimento per lo schema di elenco medesimo al citato n. 77 della *Gazzetta Ufficiale* del 31 marzo 1924;

c) il deposito d'un esemplare del Foglio annunzi legali della provincia di Belluno n. 89 del 28 aprile 1924 recante il ripetuto schema di elenco, nella segreteria dei comuni di Pieve di Livinallongo, Colle S. Lucia e Cortina d'Ampezzo, giusta la lettera *c*) dell'art. 2 del regolamento su citato;

d) l'affissione per 30 giorni all'albo pretorio di detti Comuni d'un avviso che dia notizia dell'avvenuta inserzione, così nella *Gazzetta Ufficiale* come nel Foglio annunzi legali, e dell'eseguito deposito e avverta gl'interessati che possono esaminare lo schema di elenco depositato e produrre opposizioni nel termine di mesi sei a decorrere dalla data d'inserzione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nel termine stesso potrà presentare opposizione anche la Deputazione provinciale di Belluno;

e) l'inserzione dell'avviso di cui alla lettera *d*) in uno o più giornali della Provincia.

L'ingegnere capo del Genio civile di Belluno è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 27 giugno 1925.

Il Ministro: GIURIATI.

DECRETO PREFETTIZIO 20 giugno 1925.

Proroga di poteri del Commissario straordinario di Ozzano Monferrato.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Veduto il R. decreto 26 febbraio 1925, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Ozzano Monferrato;

Veduta la legge comunale e provinciale, testo unico, 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che il Commissario straordinario il quale ha assunto servizio il giorno 26 marzo 1925, non ha ancora potuto completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e che la situazione dei partiti locali non consente, d'altro lato, di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Ozzano Monferrato, è prorogato di tre mesi.

Alessandria, addì 20 giugno 1925.

Il Prefetto: REGARD.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

TRIBUNALE ARBITRALE MISTO ITALO-GERMANICO

Sospensione della decorrenza dei termini durante il periodo feriale del Tribunale arbitrale misto italo-germanico.

IL TRIBUNALE ARBITRALE MISTO
ITALO-GERMANICO

Visto l'art. 18 del regolamento di procedura;

Decreta:

1. Le ferie del Tribunale arbitrale misto italo-germanico pel corrente anno sono stabilite dal 1° agosto al 30 settembre;
2. Durante il periodo feriale resta sospesa la decorrenza dei termini, eccettuati quelli fissati per la introduzione dell'istanza dall'art. 21 del regolamento di procedura.

Roma, addì 26 maggio 1925.

Il presidente: SOLDATI.

L'arbitro germanico: RABEL.

L'arbitro italiano: ALBERICI.

Il segretario: CIANCARINI.

TRIBUNALE ARBITRALE MISTO ITALO-AUSTRIACO

Sospensione della decorrenza dei termini durante il periodo feriale del Tribunale arbitrale misto italo-austriaco.

IL TRIBUNALE ARBITRALE MISTO
ITALO-AUSTRIACO

Visto l'art. 18 del regolamento di procedura;

Decreta:

1. Le ferie del Tribunale arbitrale misto italo-austriaco pel corrente anno sono stabilite dal 1° agosto al 30 settembre;
2. Durante il periodo feriale resta sospesa la decorrenza dei termini, eccettuati quelli fissati per la introduzione dell'istanza dall'art. 21 del regolamento di procedura.

Roma, addì 26 maggio 1925.

Il presidente: SOLDATI.

L'arbitro austriaco: SCHÖNBERGER.

L'arbitro italiano: ALBERICI.

Il segretario: BARONE.

TRIBUNALE ARBITRALE MISTO ITALO-UNGHERESE

Sospensione della decorrenza dei termini durante il periodo feriale del Tribunale arbitrale misto italo-ungherese.

IL TRIBUNALE ARBITRALE MISTO ITALO-UNGHERESE

Visto l'art. 18 del regolamento di procedura;

Decreta:

1. Le ferie del Tribunale arbitrale misto italo-ungherese pel corrente anno sono stabilite dal 1° agosto al 30 settembre;
2. Durante il periodo feriale resta sospesa la decorrenza dei termini, eccettuati quelli fissati per la introduzione dell'istanza dall'art. 21 del regolamento di procedura.

Roma, addì 26 maggio 1925.

Il presidente: SOLDATI.

L'arbitro ungherese: BELA DE ZOLTAN.

L'arbitro italiano: FAGGELLA.

Il segretario: DALLARI.

TRIBUNALE ARBITRALE MISTO ITALO-BULGARO

Sospensione della decorrenza dei termini durante il periodo feriale del Tribunale arbitrale misto italo-bulgaro.

IL TRIBUNALE ARBITRALE MISTO ITALO-BULGARO

Visto l'art. 18 del regolamento di procedura;

Decreta:

1. Le ferie del Tribunale arbitrale misto italo-bulgaro pel corrente anno sono stabilite dal 1° agosto al 30 settembre;
2. Durante il periodo feriale resta sospesa la decorrenza dei termini, eccettuati quelli fissati per la introduzione dell'istanza dall'art. 21 del regolamento di procedura.

Roma, addì 26 maggio 1925.

Il presidente: SOLDATI.

L'arbitro bulgaro: RADOULOVA.

L'arbitro italiano: FAGGELLA.

Il segretario: DALLARI.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di uffici fonotelegrafici.

Il giorno 21 giugno 1925, furono attivati al servizio pubblico con orario limitato di giorno, gli uffici fonotelegrafici di Brandola, San Martino di Polinago, di Cassano di Polinago, provincia di Modena, collegati alla ricevitoria telegrafica di Lama Mocogno.

Roma, 30 giugno 1925.

Apertura di ricevitorie telegrafiche.

Il giorno 24 giugno 1925 in Brusimpiano, provincia di Como, il giorno 26 giugno 1925 in Agliana S. Piero, provincia di Firenze, sono state attivate al servizio pubblico ricevitorie telegrafiche di 2ª classe con orario limitato di giorno.

Roma, 30 giugno 1925.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 143

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 1° luglio 1925

	Media		Media
Parigi	130 62	Belgio	131 —
Londra	142 718	Olanda	11 80
Svizzera	572 45	Pesos oro (argentino)	26 60
Spagna	435 09	Pesos carta (argent.)	11 70
Berlino	6 95	New-York	29 379
Vienna (Shilling)	4 16	Russia	-
Praga	86 —	Belgrado	50 50
Dollaro canadese	29 55	Budapest	0 04
Romania	12 95	Oro	566 88

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	65 15
	3.50 % » (1902)	63 25
	3.00 % lordo	47 825
	5.00 % netto	83 35
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	66 30

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Concorso a tre posti di ispettore aggiunto (grado 10° - gruppo A) nel ruolo tecnico dell'agricoltura presso il Ministero dell'economia nazionale.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto-legge 6 maggio 1925, n. 625, col quale il Ministero dell'economia nazionale è stato autorizzato a coprire, mediante pubblici concorsi per titoli e per esami, la metà dei posti vacanti nel grado iniziale dei ruoli dipendenti;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto il concorso a tre posti di ispettore aggiunto (grado 10°) nel ruolo tecnico dell'agricoltura (gruppo A) presso il Ministero dell'economia nazionale.

Di essi sono riservati:

a) due ai laureati in agraria;
b) uno ai laureati in scienze naturali.

Art. 2.

Gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dell'economia nazionale, direttamente alla Divisione del personale e degli affari generali, entro il 14 agosto 1925, le domande in carta da bollo da L. 3, corredate dai documenti indicati qui appresso:

a) atto di nascita, dal quale risulti che il concorrente alla data del presente decreto abbia compiuto il 18° e non oltrepassato il 30° anno di età; questo limite è portato al 35° anno per gli ex combattenti ed al 39° per gli invalidi di guerra. Per il concorrente, che non sia nato in provincia di Roma l'atto di nascita dovrà essere legalizzato dal presidente del Tribunale;

b) certificato medico, debitamente legalizzato, di sana e robusta costituzione fisica, di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto. Per gli invalidi di guerra, il certificato medico deve essere rilasciato dall'autorità di cui all'art. 14, n. 3, e nella forma voluta dal successivo art. 15 del regolamento 29 gennaio 1922, n. 92;

c) certificato di cittadinanza italiana, legalizzato;

d) certificato di soddisfatto obbligo della leva militare o di iscrizione nella lista di leva, qualora la classe del concorrente non sia stata ancora chiamata. Gli ex combattenti dovranno comprovare la specie e la durata dei servizi militari prestati durante la guerra 1915-918 e le benemerenze ottenute in dipendenza di tali servizi;

e) certificato di buona condotta, legalizzato dal Prefetto o dal Sottoprefetto di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

f) certificato generale penale, di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

g) diploma originale di laurea, o copia di esso rilasciata in forma autentica, secondo quanto è disposto dall'art. 1. Al diploma di laurea dovrà unirsi un certificato, debitamente autenticato, attestante i punti ottenuti negli esami speciali e di laurea;

h) la quietanza di pagamento della tassa di concorso in L. 50, di cui al R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173.

Non si terrà conto delle domande di quei concorrenti che facessero riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni, o che non inviassero con la domanda stessa tutti i documenti richiesti, ovvero li inviassero irregolari.

I concorrenti, che già fossero impiegati di ruolo dello Stato, sono esonerati dal presentare i documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*). Essi però sono tenuti a presentare un certificato rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, comprovante la loro appartenenza alla Amministrazione stessa.

Ciascun concorrente dovrà unire alla domanda di ammissione al concorso la propria fotografia, munita della sua firma debitamente autenticata, e indicare chiaramente nella domanda stessa l'indirizzo ove dovranno farglisi pervenire le necessarie comunicazioni.

Art. 3.

Il concorso è per esami.

Gli esami comprendono le seguenti materie:

1° per il concorso ai due posti di cui alla lettera *a*) dell'art. 1: agraria; economia rurale; zootecnia; tecnologia chimico-agraria; estimo rurale e contabilità agraria; meccanica agraria; geometria pratica, costruzioni rurali e idraulico-agraria; lingua francese; lingua inglese o tedesca;

2° per il concorso ad un posto di cui alla lettera *b*) dell'articolo 1: zoologia, oceanografia fisica; oceanografia biologica; idrobiologia applicata alla pesca; fisica; nozioni di chimica; lingua francese; lingua inglese o tedesca.

Art. 4.

Gli esami si danno sui programmi annessi al presente decreto; essi sono orali per tutte le materie; scritti per le lingue straniere e per due delle altre materie stabilite per ciascun concorso, a scelta della Commissione.

Ogni concorrente, nella domanda di ammissione al concorso, deve dichiarare su quale delle suddette lingue straniere, oltre la francese, intende di essere esaminato.

Art. 5.

I vincitori del concorso saranno assunti in prova ai termini dell'art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e potranno ottenere la nomina in ruolo al grado iniziale della carriera amministrativa (gruppo *A* - personale centrale) dopo che saranno state attuate le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 843, relative ai passaggi di categoria ed alle sistemazioni in ruolo, in conformità di quanto è disposto nel R. decreto-legge 6 maggio 1925, n. 625, di sopra richiamato.

Durante il periodo di prova sarà corrisposto ad ognuno l'assegno mensile lordo di L. 500, oltre l'aumento di cui al R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 363.

Gli esami avranno luogo in Roma (Palazzo del Ministero dell'economia nazionale) ed avranno inizio alle ore 9 del giorno 28 settembre 1925.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 giugno 1925.

Il Ministro: NAVA.

PROGRAMMI PER GLI ESAMI.

MATERIE COMUNI PER TUTTI I CONCORRENTI

Lingua francese.

Versione dall'italiano (prova scritta).

Lettura e relativa traduzione, discorso famigliare (prova orale).

Lingua inglese o tedesca.

Versione dall'italiano (prova scritta).

Lettura e relativa traduzione (prova orale).

MATERIE SPECIALI PER I CONCORRENTI DELLA CATEGORIA *A*.

Agraria.

L'agricoltura in relazione ai fattori naturali della produzione agraria.

Il clima ed i suoi elementi. Condizioni climatiche delle varie regioni d'Italia. Variazioni stagionali ed annuali. Influenza della temperatura, della umidità, delle precipitazioni e delle altre meteore sulla vita delle piante. Zone e regioni agrarie.

Terreno agrario e suoi uffici, sua origine. Stratigrafia del terreno: giacitura ed esposizione; costituzione. Proprietà fisiche, chimiche e biologiche del terreno Concetto della fertilità. Classificazione dei terreni.

Messa in cultura del terreno agrario. Terreni incolti e rimozione delle cause della incoltura. Fissazione dei terreni mobili. Difetti dei terreni coperti temporaneamente e permanentemente dall'acqua, loro correzione. Risanamento dei terreni umidi. Sistemazione degli scoli nei terreni pianeggianti. Correzione e sistemazione dei terreni a superficie inclinata. Aumento dello spessore del terreno.

La irrigazione: scopi e importanza. Acque irrigatorie: mezzi di presa e di conduzione; sistemi di distribuzione.

La lavorazione del terreno e suoi scopi: lavori periodici e lavori annuali. Lavori preparatori alle coltivazioni e lavori consecutivi. Mezzi per eseguire la lavorazione del terreno. Forze motrici animate e inanimate. Dei motori più usati. Strumenti a mano e loro uso. Strumenti a trazione animata e inanimata. L'aratro. Aratura elettrica. Epoca della esecuzione dei vari lavori. Il maggese Principi e pratiche di aridocoltura.

La concimazione, suoi scopi e suoi effetti. Le leggi della concimazione. Concimi complessi; concimi semplici. Cenno sull'uso dei concimi catalitici.

Tecnica colturale in generale. Miglioramenti mediante il mutamento di ambiente, la selezione, la ibridazione. Fissazione dei caratteri; selezione e moltiplicazione agamica.

Moltiplicazione delle piante, per via dei semi. Macchine per seminare e loro uso. Moltiplicazione delle piante, per via agamica. Vivai. Avvicendamento. Consociazione.

Cereali: leguminose da seme; coltivazioni prative; piante da tubero e da succo; piante da tiglio; piante oleifere; piante aromatiche, coloranti e medicinali; importanza economica delle varie specie; descrizione morfologica. Esigenze. Tecnica colturale. Avversità e nemici. Mezzi profilattici e curativi.

Viticoltura: sua importanza, notizie ampelografiche, vite europea e viti americane. Biologia, clima e terreno. Moltiplicazione, formazione di nuove razze. Tecnica colturale. Raccolta ed usi del prodotto. Conservazione e commercio delle uve da mensa; avversità, nemici, parassiti. Mezzi profilattici e curativi.

Olivicoltura: sua importanza Biologia dell'olivo, varietà, riproduzione, moltiplicazione. Tecnica colturale Raccolta ed uso del prodotto. Le olive da conserva; avversità, nemici, parassiti Mezzi profilattici e curativi.

Frutticoltura: sua importanza. Biologia e tecnica colturale del pero, del melo, del pesco, del mandorlo, dell'albicocco, del susino,

del ciliegio, del noce, del nespolo, del castagno, del melagrano, del fico, degli agrumi, del pistacchio e del carrubo. Raccolta, conservazione, smercio, trasformazione dei frutti. Avversità, nemici, parassiti. Mezzi profilattici e curativi.

Gelso: importanza, varietà, coltivazione, utilizzazione della foglia. Avversità, nemici, parassiti. Mezzi profilattici e curativi.

Piante da bosco Importanza dei boschi; essenze; nomenclatura forestale, vivai forestali; propagazione; piantamenti; consociazioni; governo dei boschi. Taglio ed utilizzazione dei prodotti. Avversità, nemici, parassiti, cure.

Zootecnia.

Importanza dell'industria zootecnica italiana.

Atti statistici della popolazione e del commercio degli animali domestici e dei loro prodotti.

Produzione, causa e leggi delle variazioni.

Fissazioni delle variazioni. Eredità. Eredità preponderante, bilaterale; del sesso; atavica; per influenza; patologica.

Specie e gruppi sub-specifici.

Metodi di riproduzione.

Metodi di ginnastica funzionale.

Ginnastica degli apparecchi della digestione; della lattazione; della locomozione.

Imprese zootecniche.

Produzione di giovani animali; della carne e del grasso; del latte; del lavoro; della lana.

Funzioni economiche degli equini, dei bovini, degli ovini e caprini, dei suini. Principali razze. Produzione ed allevamento degli equini, dei bovini, degli ovini e caprini, dei suini. Allevamento degli animali da cortile.

Bachicoltura. Apicoltura.

Intervento dello Stato e di altri Enti o collettività per il progresso della industria zootecnica.

Economia rurale.

Concetto, limiti e scopi dell'economia rurale. Metodi di ricerca. Caratteri specifici dell'agricoltura quale forma di attività economica. Struttura delle aziende rurali. I fattori della produzione agraria. Capitale fondiario. Capitale agrario. La gente rurale Ordinamento colturale e industriale delle aziende Le coltivazioni e le industrie agrarie sotto il punto di vista economico. Il mercato dei prodotti che interessano l'agricoltura. Acquisti e vendite. Sistemi di coltura. Sistemi di amministrazione. L'enfiteusi. L'amministrazione delle aziende rurali: spese, rendite, bilanci. Elaborazione ed interpretazione di dati statistici relativi all'economia dell'azienda rurale. Credito fondiario. Credito agrario. Le assicurazioni in agricoltura. L'assicurazione e la cooperazione in agricoltura.

Tecnologia chimico-agraria.

Fabbricazione dell'acido solforico pei perfosfati. Materie fosfatiche per la preparazione dei perfosfati; preparazione dei perfosfati. Cenni sulla preparazione di altri fosfatici. Le scorie Thomas.

Cenni sull'estrazione del nitrato e del solfato ammonico. La lavorazione di alcuni residui animali (corna, unghie, cuoi, ecc.). Concimi azotati sintetici. L'estrazione e la preparazione dei concimi potassici. Alcuni residui ricchi di potassio.

Fatti generali inerenti alle fermentazioni. Fermentazione lattica, butirrica, alcoolica. Cenni applicativi di carattere generale.

Industria enologica. Uva e sua trasformazione.

I fermenti selezionati nella vinificazione. La svinatura. Maturazione del vino; trattamenti relativi. Conservazione del vino. Composizione. Analisi. Vari tipi di vino. Correzioni. Alterazioni e malattie. Residui della vinificazione.

Oleificio. Materia prima. La fabbricazione dell'olio. I locali. La lavatura. Frantoi. Torchi. Estrazione per diffusione; col vuoto; per centrifugazione. Separazione dell'olio dall'acqua. Decantazione. Conservazione dell'olio d'oliva. Residui dell'oleificio. Impianto di un oleificio. Estrazione di olio dai semi. Residui degli oleifici. Panelli e loro utilizzazione.

Composizione e proprietà del latte. Il latte nell'alimentazione umana. Norme per la raccolta, trasporto e conservazione. La preparazione del burro. Lavorazione della crema. Composizione del burro. Conservazione. Controllo. I surrogati del burro. La fabbricazione del formaggio. I principali tipi di formaggio. I formaggi margarinati

Preparazione di latte condensato: di caseina per uso industriale; dello zucchero di latte; di latte in polvere. I residui del caseificio; loro utilizzazione.

Industria dell'acido tartarico. Materie prime. Lavorazione. Estrazione dell'acido tartarico. Processi. Rendimenti.

Industria dell'acido citrico. Materie prime. preparazione dell'agrocotto e dei citrati. Estrazione dell'acido citrico; processi; rendimenti.

Industria delle conserve alimentari. Metodi generali di conservazione dei prodotti agrari. Essiccamento. Sterilizzazione. Refrigerazione. Medi sterili. Conserva di pomodoro. Materia prima e sua lavorazione. Raccolta e trasporto del frutto. Residui e loro utilizzazione. Conserva di frutti e di legumi Bevande analcooliche

Estrazione delle essenze e dei profumi. Essenza di limoni; di arancio; di bergamotto. Vari procedimenti per l'estrazione dei profumi dai fiori.

Estimo rurale e contabilità agraria

La contabilità delle aziende rurali. Funzioni contabili iniziali. Funzioni contabili di gestione. Libri contabili principali ed ausiliari. Forme di registrazione. Metodi di scrittura. Funzioni contabili finali. Rendiconti o bilanci consuntivi. Insegnamenti economici che ne derivano.

Ordinamento contabile e amministrativo delle aziende rurali. Requisiti a cui deve soddisfare. Forme da preferirsi in rapporto all'organizzazione tecnico-economica ed ai sistemi di conduzione rurale.

Dei metodi estimativi in generale. Metodi estimativi sintetici delle terre. Metodi estimativi analitici. Stima dei fabbricati. Stima dei miglioramenti fondiari. Stima delle indennità. Stima delle quote di concorso nella formazione dei consorzi. Stima delle servitù. Inventari di consegna e di riconsegna. Valutazione dei danni cagionati dalle inondazioni, dalla grandine, dagli incendi e da altri sinistri. Perizie e relazioni di stima. Estimo catastale.

Meccanica agraria.

Macchine. Macchine motrici e macchine lavoratrici. Principi di termodinamica e di calorimetria. Equivalente meccanico del calore. Potere calorifero Calorimetri. Determinazione del potere calorifico per via analitica.

Motrici a vapore. Motori a scoppio. Motrici idrauliche. Trasmissioni. Pompe. Motori a vento e motori animali.

Lavori del terreno. Strumenti agricoli a mano Aratro Principali tipi di aratri. Aratura a vapore funicolare. Aratura a vapore sistema diretto. Motoaratura Fresatrici Lavoro che può essere compiuto coi diversi sistemi di aratura meccanica e relativo costo Strumenti diversi di seconda lavorazione e preparazione del terreno.

Seminatrici a spaglio ed a righe e spandiconcimi. Mietitrici e falciatrici. Altre macchine da raccolta Battitrici e pulitrici Trebbiatrici per semi minuti. Vagli. Crivelli. Pulitori del grano. Frangibiade. Frangipanelli. Trinciaforaggi. Tagliatuberi.

Macchine ed apparecchi per la torchiatura dell'uva. Macchine ed apparecchi per la enotecnia. Macchine ed apparecchi per l'industria casearia. Macchinario per l'industria olearia.

Geometria pratica, costruzioni rurali e idraulica agraria.

Geometria pratica. Calcolo analitico delle aree. Calcolo dei volumi. Operazioni grafiche sui segmenti e sulle aree Strumenti e metodi di misura delle lunghezze Rilievi e tracciamenti con l'uso dei soli longimetri. Strumenti e metodi di misura degli angoli: strumenti ad angoli costanti; strumenti gognometrici; strumenti goniografici Strumenti e metodi di rilevamento altimetrico. Livellazione geometrica. Livellazione trigonometrica. Rilevamento tacheometrico. Misura meccanica delle aree. Movimenti di terra.

Costruzioni rurali. Materiali da costruzioni. Strutture rustiche dei fabbricati. Opere di fondazione; strutture murarie; impalcatura da solaio e da tetto. Costruzione delle scale Strutture complementari. Opere in cemento di getto e in cemento armato. Opere di finimento dei fabbricati. Opere accessorie e servizi tecnici. Opere provvisionali e restauri.

Disposizione, distribuzione e costruzione dei fabbricati rurali; fabbricati di abitazione; scuderie e rimesse: stalle; fienili; pagliai; porcili; ovili; pollai e colombaie; conigliere; bigattiere; tettoie; letamai; concimaie; serbatoi; guazzatoi; abbeveratoi; forni; ghiacciaie; granai; cortili ed aie; fabbricati per il caseificio; fabbricati per l'industria enologica: fabbricati per l'industria olearia. Lavori in terra e costruzioni stradali. Opere idrauliche più comuni che hanno attinenza con l'industria agraria.

Idraulica agraria. Principi d'idrostatica. Principi d'idrodinamica. Foronomia. Tubi di condotto. Canali scoperti. Misura della portata dei corsi d'acqua.

Movimento di acque in terreni alluvionali. Valutazione della potenzialità di falde acquifere e di sottosuolo: pozzi, gallerie mungenti, filtri. Provviste d'acqua per le aziende agricole.

Utilizzazione dell'acqua per irrigazione. Misura e distribuzione dell'acqua. Sistemi di irrigazione.

Governo delle acque e difesa delle acque naturali; torrenti, burroni e frane; rimboschimenti; serre; steccate; briglie; bacini di correzione. Argini, erosioni, piene, rotte.

Bonifiche a scolo naturale, bonifiche con sollevamento artificiale; drenaggi e fognature; rialzo e bonifica dei terreni e mezzo di colmate.

MATERIE SPECIALI PER I CONCORRENTI DELLA CATEGORIA *B*.

Zoologia.

Zoologia sistematica. Principi generali della classificazione. Classificazioni storiche e classificazione moderna. I diversi tipi animali. Loro caratteri. Loro suddivisioni principali.

Morfologia e fisiologia generale. Organologia. Differenziamento degli organismi. Leggi che regolano il loro sviluppo. Embriologia, con speciale riguardo ai vertebrati. Principi di genetica. Eredità e selezione.

Le funzioni fondamentali dell'organismo, ed i suoi rapporti con l'ambiente. Geografia biologica. Distribuzione degli organismi e regioni zoogeografiche. Lotta per l'esistenza. Equilibrio delle faune. Fauna marina e fauna d'acqua dolce in particolare. Etologia. Cenni sulla teoria della evoluzione.

Oceanografia fisica.

Gli oceani ed i mediterranei. Distribuzione dei mari sulla terra. Sviluppo delle coste. Massa oceanica. Rilievo sottomarino e rilievo emerso. Il fondo del mare. Raccolta dei saggi di fondo. Processo di sedimentazione. Sedimentazione alle foci. Depositi litorali, terrigeni e pelagici. Metodo di studio dei saggi di fondo.

Caratteri fisici dell'acqua di mare. Temperatura superficiale, temperatura profonda e loro variazioni. Congelazione dell'acqua marina.

Caratteri chimici dell'acqua del mare. Raccolta dei saggi d'acqua. Metodi e strumenti. Elementi contenuti nell'acqua del mare. Residuo della evaporazione.

La densità dell'acqua del mare. Salsedine e sue variazioni. Il cloruro di sodio e gli altri cloruri. Speso specifico e sue variazioni. Relazione fra peso specifico e salsedine.

Il moto ondoso. Dimensioni delle onde. Relazione fra le dimensioni delle onde e la velocità del vento, e fra le dimensioni delle onde e la profondità.

Le correnti oceaniche. Metodi di osservazione e misura della direzione e velocità delle correnti. Relazioni fra l'andamento delle correnti, la temperatura e la densità delle acque. La marea. Mareometri e mareografi. Curve di marea. Le ondulazioni secondarie. Le onde stazionarie e le sesse.

Le foci dei fiumi. Delta ed estuari. Propagazione della marea lungo i fiumi. Barre di foce e probabili cause della loro formazione.

Oceanografia biologica.

Generalità sulla riva del mare. Piante e animali: loro relazione con l'ambiente. Della economia del mare e del suo equilibrio biologico. Cenno sui fattori che determinano le condizioni biologiche del mare. Luce, temperatura, salsedine, gas disciolti e combinati: ossigeno, anidride carbonica. Influenza del movimento del mare sulla vita e sulla distribuzione degli organismi.

I vari ambienti biologici marini: *a*) Regione litorale: 1. fra i limiti della marea; 2. costantemente sommersa: platea continentale, bassi fondi, banchi, ecc. *b*) Regione del mare aperto: 1. illuminata; 2. oscura.

Distribuzione delle piante e degli animali: fattori che la determinano. Flora e fauna litorale. Flora e fauna pelagica: il plancton, fitoplancton e zooplancton; nekton. Principali continenti e carattere della fauna planctonina. Il nannoplancton. La distribuzione del plancton. Pesche planctoniche. Determinazioni quantitative. Variazioni diurne e stagionali. Migrazioni batimetriche e orizzontali. Influenza della luce, della temperatura, della salsedine, delle correnti. Il plancton nella economia del mare.

La fauna abissale. Suoi principali costituenti, e loro caratteri generali. Sua distribuzione.

Distribuzione geografica degli organismi marini. Flora e fauna locali. Fattori che influiscono sulla abbondanza di certe forme e sulla pescosità dei mari. Fatti conosciuti. Ipotesi. La bipolarità. Le migrazioni. Relazioni fra la fauna marina e quella delle acque interne. Migrazioni periodiche dei pesci del mare alle acque dolci e viceversa.

Idrobiologia applicata alla pesca.

Cenni sulla sistematica anatomia e fisiologia dei pesci, crostacei e molluschi. Le associazioni biologiche in rapporto all'habitat dei pesci. Nutrizione, riproduzione e migrazione dei pesci in rapporto alle epoche, ai periodi, ed ai sistemi di pesca.

Pesca di fondo. Pesca litoranea. Principali sistemi di pesca. Pesche speciali: pesca del tonno e del pesce spada; molluschicoltura (ostricoltura e mitilicoltura); pesca delle perle e delle madreperle, pesca delle aragoste e degli astici; pesca delle spugne. Cenno sulle grandi pesche.

Pesca lagunare. Cenni sulla vallicoltura. I tre tipi di valle. Mugginicoltura. Pesca nelle acque stagnanti. Stagnicoltura. Carpicoltura in risaia.

Pesca nei laghi, nei fiumi, nei torrenti. Principali sistemi di pesca. Pesci più importanti. Piscicoltura e allevamento artificiale. Semine e ripopolamenti. Inquinamenti industriali e modo di prevenirli. Cautele nelle derivazioni di acque pubbliche.

Lavorazione e conservazione dei prodotti della pesca. Industrie dei sotto prodotti. I mercati del pesce e la loro organizzazione.

Le leggi ed i regolamenti sulla pesca, ed il loro fondamento tecnico.

Fisica.

Stati fisici.

Moto. Moto uniforme e moto vario. Velocità. Accelerazione. Composizione dei movimenti. Inerzia. Forze. Composizione e decomposizione delle forze.

Postulati della dinamica. Massa. Quantità di moto e di impulso. Gravità. Centro di gravità. Pendolo. Principio di azione e reazione. Forza centrifuga e centripeda. Lavoro ed energia. Forza viva. Le...

Forze molecolari. Elasticità. Compressibilità dei liquidi. Pressioni in un liquido. Principio di Archimede. Vasi comunicanti. Viscosità dei liquidi.

Densità dei solidi e dei liquidi. Metodi per determinarla. Dilatazione dei corpi. Dilatazione dell'acqua e massimo di densità.

Misura delle temperature. Calore. Unità di calore. Primo principio della termodinamica. Macchine termiche e secondo principio della termodinamica. Propagazione del calore. Leggi della fusione e della solidificazione. Cambiamenti di volume durante la fusione ed influenza della pressione. Calorie di fusione.

Proprietà dei vapori. Calore di vaporizzazione dei liquidi. Evaporazione. Ebollizione nell'atmosfera Igrometria.

Moto vibratorio del mezzo e percezione del suono. Frequenza lunghezza d'onda ed intensità di una radiazione semplice.

Le calamite Ago magnetico. Inclinazione e declinazione. Magnetizzazione per influenza. Bussola marina.

Fenomeni fondamentali dell'elettricità. Corpi buoni e cattivi conduttori. Attrazioni e repulsioni. Elettrizzazione per influenza. Elettroscopi. Macchine elettriche. Condensatori elettrici. Elettricità atmosferica. Pile e correnti. Pile di Volta ed altre pile.

Effetti magnetici delle correnti. Bussole e galvanometri. Elettrocalamite. Effetti termici e chimici delle correnti. Elettrolisi.

La sfera celeste e il sistema solare. Leggi di Keplero sul moto dei pianeti. Legge di Newton. La terra in particolare e la misura del tempo. La luna e le maree. L'atmosfera terrestre e i suoi movimenti

Nozioni di chimica.

Miscugli, combinazioni, corpi semplici e composti. Leggi delle combinazioni. Ipotesi atomica. Leggi generali dei gas. Legge di Gay Lussac sui volumi. Ipotesi di Avogadro.

Metalli e metalloidi. Ossidi, anidridi, acidi, basi, sali. Valenza Soluzioni colloidali.

Conducibilità elettrolitica e teoria di Arrhenius. Idrolisi. Soluzioni diluite e soluzioni sature. Cristallizzazione. Cristalli

Principi di meccanica chimica.

Ossigeno. Idrogeno Acqua. Acqua ossigenata. Ozono. Cloro acido cloridrico. Bromo e iodio. Solfo e principali composti. Azoto Aria. Ammoniaca. Principali composti ossigenati.

Carbonio. Ossido di carbonio. Anidride carbonica. Silicio e silicati.

Sodio e potassio. Cloruri e altri composti principali.

Calcio e magnesio e loro composti principali. Alluminio. Ferro

Costituzione dei composti organici. Isomeria e formule di struttura.

Idrocarburi. Derivati alogenati degli idrocarburi. Alcooli monovalenti e alcool etilico. Eteri ossidi.

Aldeidi e chetoni. Acidi grassi. Acido acetico. Amminoacidi. Ossiacidi. Acidi lattico, tartarico e citrico.

Glicerina. Nitroglicerina. Grassi. Idrati di carbonio.

Serie aromatica. Generalità. Benzolo e omologhi. Fenoli. Nitroderivati e ammine aromatiche Alcooli, aldeidi, acidi e ossiacidi aromatici.

Naftalina. Composti eterociclici. Sostanze proteiche.

Il Ministro: NAVA.

TOMMASI CAMILLO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.